

**Nota relativa agli adempimenti ex articolo 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati”
D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”**

- Considerati i seguenti riferimenti normativi:
 - delibera ANAC 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, con specifico al par. 2.4 alla lettera a), nella quale vengono identificate *le fattispecie riconducibili alle attività di esercizio di funzioni amministrative*¹;
 - allegato 1) *“Sezione società trasparente / amministrazione trasparente – elenco degli obblighi di pubblicazione”* alla sopra richiamata delibera, che prevede l’obbligo di pubblicazione di *“Attività e procedimenti”* in capo agli Enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis co. 3, D.Lgs. 33/2013, *solo laddove questi siano preposti allo svolgimento di un’attività amministrativa*;
- dato atto che la Cooperativa Sociale Agropolis ETS non svolge funzioni amministrative con esercizio di poteri autoritativi pubblicistici soggetti alla legge sul procedimento amministrativo,

si desume la non applicabilità dell’obbligo di pubblicazione in oggetto per la Cooperativa Sociale Agropolis ETS.

Cooperativa Sociale Agropolis ETS

¹ “Sono pertanto attività di pubblico interesse: a) le **attività di esercizio di funzioni amministrative**. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell’amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero per conto dell’amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate; b) [...] Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. [...]”.